

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 384

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

di concerto col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256,
recante interventi urgenti nel settore dei trasporti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Allegato	»	7
Disegno di legge	»	8
Decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 - la cui attuazione non risulta essere ancora completa in quanto l'articolo 21 dello stesso decreto prevede l'emanazione di un regolamento attuativo - recepisce la direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998, riguardante l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci e di viaggiatori.

Il predetto decreto, in attesa della completa entrata in vigore della regolamentazione dell'accesso alla professione, ha ritenuto di dover mantenere fino al 1° luglio 2001 il regime autorizzativo istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, spostando il termine della liberalizzazione già previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85 (ossia il 1° gennaio 2001) alla predetta data del 1° luglio 2001.

Peraltro sul testo del decreto legislativo n. 395 del 2000 sono state manifestate notevoli perplessità dagli operatori del settore. Infatti le associazioni di categoria del trasporto merci e viaggiatori hanno ritenuto di potersi avvalere del disposto dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), che prevede la possibilità, entro il termine di due anni, di emanare disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo, e hanno prodotto numerose proposte di modifica, condivise dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. Tale situazione ha avuto come conseguenza la mancata emanazione del regolamento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e, quindi, l'impossibilità di dare piena attuazione al nuovo regime di accesso alla professione.

A seguito delle richieste delle anzidette associazioni è stato istituito, ed è tuttora ope-

rante, un tavolo tecnico per la definizione delle modifiche al decreto legislativo n. 395 del 2000.

Il provvedimento d'urgenza proposto, tenuto conto della esigenza che detto tavolo concluda i suoi lavori, modifica il testo del citato articolo 21, spostando il termine di emanazione del previsto regolamento al 31 dicembre 2001 e specificando, al fine di non creare dubbi interpretativi che, fino a tale data, deve intendersi in vigore la precedente normativa in materia di accesso alla professione, sia per il settore merci che per quello viaggiatori.

Per quanto attiene la liberalizzazione del sistema autorizzativo, si è ritenuto che la stessa fosse pienamente applicabile dal 1° luglio 2001, specificando tuttavia che coloro che intendono iniziare l'attività devono dimostrare i requisiti per l'accesso alla professione, essere iscritti all'albo degli autotrasportatori ed acquisire per cessione d'azienda imprese di autotrasporto già operanti, ovvero l'intero parco veicolare di altre imprese già iscritte all'albo.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il presente provvedimento si renda necessario per regolamentare un periodo di transizione, che consenta un ampio e articolato riassetto normativo dell'intero settore, ivi compreso il sistema tariffario, che tra l'altro comporterà l'abrogazione di numerose norme di legge e regolamenti.

Il tempo tecnico necessario per dar vita all'anzidetto riassetto è stato stimato in ventiquattro mesi a decorrere dal 1° luglio 2001.

Infine, il provvedimento proposto si prefigge lo scopo di fornire l'interpretazione del quarto comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, introdotto dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, nel senso di prevederne l'applicazione solo ai contratti di autotrasporto per i quali le parti contraenti abbiano scelto la stipula in forma scritta.

In sostanza, si tratta di una necessaria precisazione, in linea con lo spirito del legislatore della citata legge n. 162 del 1993, che aveva quale obiettivo la lotta all'abusivismo e che ha invece fatto sorgere situazioni di non omogenea applicazione sul territorio na-

zionale, provocando un contenzioso di notevolissima portata.

Sul piano formale, l'inserimento di una normativa interpretativa in un provvedimento legislativo di urgenza, è stato ritenuto giuridicamente percorribile in fattispecie analoghe (si veda il decreto-legge n. 82 del 1993, articolo 3).

Nel provvedimento non si riscontrano forme di interferenza con le competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, né incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*a) *Necessità dell'intervento normativo*

L'articolo 1 prevede che il regolamento previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante il recepimento della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 e riguardante l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci e di viaggiatori, non è stato emanato nei termini previsti, cioè entro i cinque mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Pertanto è sorta la necessità e urgenza di prorogare tale termine al 31 dicembre 2001 e di ritenere applicabili nel periodo transitorio le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, che altrimenti venivano in parte abrogate nelle previsioni contenute nell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000.

L'articolo 2 prevede che coloro che intendono iniziare l'attività devono dimostrare i requisiti previsti per l'accesso alla professione, essere iscritti all'albo degli autotrasportatori e acquisire per cessione di azienda imprese di autotrasporto operanti ovvero l'intero parco veicolare di altre imprese iscritte all'albo.

Infine l'articolo 3 contiene una norma interpretativa dell'articolo 26, quarto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come introdotto dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

b) *Analisi del quadro normativo; e*c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

La disposizione dell'articolo 1 mira a modificare l'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e a rendere non applicabile il disposto dell'articolo 20 che prevede abrogazioni normative. La disposizione dell'articolo 2 introduce un nuovo comma all'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) prevede la possibilità, entro due anni, di emanare disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 395 del 2000.

- e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale; e
- f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Nello schema di provvedimento in oggetto non si riscontrano forme di interferenza con le competenze costituzionalmente attribuite alle regioni.

- g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Come consentito dalla legge comunitaria sopra citata, sono allo studio proposte di modifica al decreto in oggetto, tenendo presente che con il presente provvedimento si disciplina un periodo transitorio in vista di un ampio riassetto normativo del settore.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso; e
- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

Il testo non introduce nuove definizioni normative e i riferimenti normativi risultano corretti.

- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti

L'articolo 1 novella l'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e con l'articolo 2 si introduce un ulteriore comma all'articolo 22 del citato decreto.

- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

La norma proposta con l'articolo 1 mira a rendere non applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000 per il periodo transitorio.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE**Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395**

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

(Omissis)

Articolo 21. - *(Regolamento di attuazione)*. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni per l'attuazione degli articoli 6, comma 4, 12, comma 3, 17, comma 2, e 18, comma 2.

Articolo 22. - *(Disposizioni transitorie)*. - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre il 1° luglio 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2001.

Interventi urgenti nel settore dei trasporti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un regime transitorio che consenta un riassetto normativo del settore dell'autotrasporto, ivi compreso il sistema tariffario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Regolamento di attuazione*). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20».

Articolo 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività».

Articolo 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI - LUNARDI - BUTTIGLIONE

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

